

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02117 del 11/11/2024

Proposta n. 2180 del 06/11/2024

**Oggetto:**

Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 8987, richiedente Maria Rendina

**Proponente:**

Estensore	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 8987, richiedente Maria Rendina

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico

di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V0007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO inoltre l'art. 16 del decreto medesimo, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTI gli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- l'arch. Francesco D'Ambrosio, con nota acquisita al protocollo con il n. 697910 del 28/05/2024, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte di questo Ufficio;
- in data 12 settembre 2024 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 1078219 del 05/09/2024, e successiva nota integrativa della convocazione prot. n. 1036507 del 22/08/2024;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, la dott.ssa Carla Franceschini, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, l'arch. Bruno Piccolo; per l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l'ing. Cesare Crocetti; per il Comune di Accumoli, il geom. Giancarlo Guidi. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, la dott.ssa Valeria Tortolani, con funzioni di Segretario e l'istruttore della pratica, l'arch. Claudia Moroni; per l'istante, l'arch. Francesco D'Ambrosio;
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
<b>Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti</b>	<b>Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)</b>	<b>Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)</b>
<b>USR Lazio</b>		
<b>Regione Lazio</b>		<b>Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)</b>
<b>Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga</b>		<b>Valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)</b>
	<b>Nullaosta (L. n. 394/1991)</b>	<b>Nullaosta (L. n. 394/1991)</b>

<b>Comune di Accumoli</b>	<b>Definizione condono edilizio (DPR n. 380/2001)</b>	<b>Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)</b>
	<b>Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)</b>	

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 1124111 del 16/09/2024, allegato alla presente determinazione dal quale risulta:

- che è pervenuto dal **Comune di Accumoli**, con nota prot. n. 1107778 dell'11/09/2024:
  - **PARERE FAVOREVOLE, con condizioni e prescrizioni**, in ordine alla **conformità urbanistica ed edilizia** dell'intervento;
  - **PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITA' PAESAGGISTICA, con prescrizioni**, di cui alla Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica;

VISTI i pareri successivamente espressi:

- **dall'USR Lazio**, con nota prot. n. 1120726 del 14/09/2024, **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE, con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 1546 del D.Lgs. n. 42/2004;
- **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, con nota prot. n. 1151333 del 20/09/2024, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, **NULLAOSTA, con prescrizioni** in ordine all'intervento di ricostruzione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 354/1991, nonché **NULLAOSTA** ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 in ordine al condono edilizio prot. n. 556 del 21/02/1986;
- **dalla Regione Lazio - Direzione generale - Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti**, con prot. n. 1184317 del 27/09/2024, sono stati trasmessi:
  - **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale** in fase di screening ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii., reso dalla **Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi – Area protezione e gestione della biodiversità**, con nota prot. n. 1177906 del 26/09/2024;
  - **ATTESTATO DI DEPOSITO per l'autorizzazione all'inizio dei lavori**, prot. n. 2024-0000220107, pos. n. 155294 del 19/02/2024;

TENUTO CONTO che dal **Comune di Accumoli**, con nota prot. n. 1107778 dell'11/09/2024, è stato trasmesso **PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA n. 10/2024** ai sensi della L. n. 47/1985 che supera la condizione posta dall'Ente comunale nel parere urbanistico succitato prot. n. 1107778 dell'11/09/2024 in ordine alla definizione completa della pratica di condono edilizio prot. n. 556 del 21/02/1986, pos. n. 90 fino al rilascio del titolo edilizio in sanatoria;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale il quale dispone:

- all'art. 5 comma 7, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la

riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento;

- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

DATO ATTO che relativamente all'autorizzazione paesaggistica, il Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti non ha formalmente espresso la propria posizione e l'assenso si intende, pertanto, acquisito senza condizioni ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento della Conferenza regionale;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

#### **DETERMINA**

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 8987, richiedente Maria Rendina con le seguenti **prescrizioni e condizioni**:

- **prescrizioni e condizioni** di cui al **Parere favorevole** in ordine alla **conformità urbanistica ed edilizia** dell'intervento nonché al **Parere di conformità paesaggistica** di cui alla Relazione tecnica illustrativa resi dal **Comune di Accumoli**;
- **prescrizioni** di cui al **Parere paesaggistico favorevole** reso dall'**USR Lazio - Area Pianificazione e ricostruzione pubblica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- **prescrizioni** di cui al **Nullaosta** reso dall'**Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** ai sensi dell'art. 13 della L. n. 354/1991;

2. Di applicare, relativamente alla posizione assunta dal Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, l'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza regionale riportato in premessa;

3. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

4. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

5. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Dott. Stefano Fermante

Copia


**VERBALE**
**CONFERENZA REGIONALE**

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189

Riunione in videoconferenza del 12 settembre 2024

**OGGETTO:** Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 8987, richiedente Maria Rendina

**VINCOLI E PARERI**

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)
USR Lazio		
Regione Lazio		Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
		Valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)	Nullaosta (L. n. 394/1991)
Comune di Accumoli	Definizione condono edilizio (DPR n. 380/2001)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	

Il giorno 12 settembre 2024, alle ore 11.15 a seguito di convocazione prot. n. 1036507 del 22/08/2024, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			×
Regione Lazio	arch. Bruno Piccolo	×	
Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga	ing. Cesare Crocetti	×	
Comune di Accumoli	geom. Giancarlo Guidi	×	



Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, la dott.ssa Carla Franceschini, designata per la seduta con nota prot. n. 1109611 del 12 settembre 2024. È, inoltre, presente per l'USR Lazio, la dott.ssa Valeria Tortolani, che assolve le funzioni di Segretario e l'istruttore della pratica, l'arch. Claudia Moroni; per l'istante, l'arch. Francesco D'Ambrosio.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati, dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che per l'intervento in oggetto sono pervenuti:

- **dal Comune di Accumoli:**

- con nota prot. n. 1058399 del 30/08/2024, **la Richiesta di integrazioni documentali** necessaria ai fini del rilascio del parere urbanistico di competenza, alla quale il tecnico di parte ha dato riscontro con note prot. n. 1089748 del 09/09/2024 e prot. n. 1106771 dell'11/09/2024;
- con nota prot. n. 1107778 dell'11/09/2024, **PARERE FAVOREVOLE, con condizioni e prescrizioni**, in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento trasmesso unitamente al **PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITA' PAESAGGISTICA, con prescrizioni**, di cui alla Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica;

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma <https://regionelazio.box.com/v/MARIARENDINA130>, accessibile con la password: ID8987MARIA;

Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti, per le rispettive valutazioni:

- il **rappresentante dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga preannuncia PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, **Nullaosta** in ordine alla definizione del condono edilizio nonché **Nullaosta, con prescrizioni**, in ordine all'intervento di ricostruzione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991;
- il **rappresentante della Regione Lazio** riferisce che, terminata l'istruttoria, sarà trasmesso il parere V.inc.a dalla competente Area regionale; in ordine all'autorizzazione sismica, comunica che risulta rilasciato l'Attestato di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori di data 19/02/2024, data antecedente rispetto alla convocazione della Conferenza regionale. Chiede, pertanto, al tecnico di parte di confermare l'invarianza strutturale del progetto depositato al Genio civile rispetto a quello esaminato, oggi, in sede di Conferenza regionale;
- il tecnico di parte conferma che il progetto posto all'esame della Conferenza non ha subito modifiche strutturali rispetto a quello depositato al Genio civile, per cui è stato rilasciato il predetto Attestato di deposito per autorizzazione all'inizio dei lavori protocollo n. 2024-0000220107, pos. n. 155294 del 19/04/2024
- il **rappresentante del Comune di Accumoli** conferma i pareri espressi e sopra richiamati; considerato che il parere reso in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento è subordinato alla definizione della pratica di condono edilizio, allo stato non ancora conclusa, precisa che la stessa verrà, in ogni caso, definita prima della scadenza dei termini della Conferenza regionale.

Il presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.



Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni presenti per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 11.15 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

**UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE**

Dott.ssa Carla Franceschini

Dott.ssa Valeria Tortolani

Arch. Claudia Moroni



**REGIONE LAZIO**

Arch. Bruno Piccolo

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO  
E MONTI DELLA LAGA**

Ing. Cesare Crocetti

**COMUNE DI ACCUMOLI**

Geom. Giancarlo Guidi

Copia



# COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli  
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

[www.comune.accumoli.ri.it](http://www.comune.accumoli.ri.it)

[comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

Area IV - Edilizia Privata, Ricostruzione, Urbanistica e Protezione Civile

Spett.le Ufficio Speciale  
Ricostruzione Lazio  
Area Ricostruzione privata e  
Controllo Amministrativo-Contabile  
Via Flavio Sabino 27  
02100 RIETI  
[privata.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it](mailto:privata.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it)

Spett.le Arch. Francesco D'Ambrosio  
[fr.dambrosio@pec.archrm.it](mailto:fr.dambrosio@pec.archrm.it)

Sig.ra Maria Rendina  
Per il tramite del professionista incaricato

**OGGETTO: Pratica di Ricostruzione ID 8987-** Protocollo U.S.R. Lazio Rif. GEDISI n. 12-057001-0000362708-2024- SISMA 2016- Richiesta di contributo per la riparazione/ricostruzione (Ordinanza n.19 e s.m.i.).

INTERVENTO PER LA RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO BIFAMILIARE NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - FOGLIO 7 P.LLE 413,414 e 387 – FRAZIONE GRISCIANO.

Richiedente : MARIA RENDINA

**PARERE CONFERENZA REGIONALE**

## L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

A SEGUITO della domanda avanzata dal Sig.ra RENDINA MARIA, nata a ASCOLI PICENO (AP) il 02.01.1975, residente in FRAZIONE GRISCIANO – 02011 ACCUMOLI (RI), codice fiscale RND MRA 75A42 A462W, assunta al protocollo U.S.R. Lazio n. 12-057001-0000362708-2024, per i lavori di RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO BIFAMILIARE, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016 in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 7 mappali n. 413,414 e 387 ubicato in FRAZIONE GRISCIANO;

**RICHIAMATA** l'istanza caricata sul portale Ge.di.si. dal tecnico progettista;

**ESAMINATI** gli elaborati di progetto presenti nell'archivio comunale;

**VISTI** gli strumenti urbanistici e le normative vigenti;

**VISTI** i vincoli cui l'immobile è soggetto;

**VISTA** l'ordinanza n. 19 e ss. mm. ii. del Commissario Straordinario alla ricostruzione;

**VISTO** il D. L. 17/10/2016 n°189 art. 3 comma 4.

**DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'ABITAZIONE:** Foglio n. 7 mappali n. 413, 414 e 387 – Zona A/2;

**PRESCRIZIONI:**

Tali zone si differenziano dalle zone A1 per la diversa provenienza storica e la relativa stratificazione architettonica, maggiormente influenzata, tra l'altro, dai processi di trasformazione spontanea che ne hanno ridotto la qualità architettonica d'insieme pur mantenendone a pieno titolo un'immagine di consolidati nuclei storici.

Sono ammessi gli interventi e le destinazioni d'uso previsti nella zona A1 con le analoghe prescrizioni relativamente ai materiali e alle rispettive modalità d'uso.

Nella zona A non saranno ammessi incrementi volumetrici a pena di risultare in variante al PRG, ad eccezione di quelli riguardanti interventi di risanamento igienico sanitario che potranno essere proposti soltanto in sede di Piano Particolareggiato di esecuzione esteso all'intera zona A.

Nella zona A in assenza del Piano Particolareggiato gli interventi da effettuarsi con i Piani di Recupero di cui alla L. 157/78 o mediante interventi edilizi diretti, non potranno comportare aumenti volumetrici.

I cambi di destinazione d'uso degli immobili che mutino il peso urbanistico della zona saranno ammessi purché venga dimostrato il reperimento degli standard necessari, o una loro monetizzazione.

**VINCOLI SPECIFICI PER L'ABITAZIONE:**

- a) l'area è zona sismica di 1° grado e soggetta alle disposizioni di cui alla L. 02/02/1974 n. 64 e s.m.i.;
- b) l'area NON risulta essere soggetta a Vincolo Idrogeologico di cui R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, D.G.R. 6215/96 e D.G.R. 3888/98;
- c) l'area risulta essere soggetta a Vincolo di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (Vincolo di cui all'art. 142 co. 1 lettere "c" e "f");

**ADEMPIMENTI ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE N°62 DEL 03/08/2018 ART. 3:**

1. Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Decreto Legge.;

**RICHIESTA DAL TECNICO**

2. Eventuale esistenza di abusi totali o parziali.

**NESSUNO**

3. Pendenza di domande di sanatoria ancora da definire.

**DEFINIZIONE CONDONO EDILIZIO PROT. N. 556 DEL 21/02/1986, POSIZIONE N. 90**

**INTRODUZIONE:**

TRATTASI DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO BIFAMILIARE, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016.

**DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO**

**Il fabbricato a seguito del sisma del 24/08/2016 ha subito danni gravi tali da essere dichiarato inagibile (schede Aedes con esito E/F).**

**Ordinanza Sindacale n. 275 del 03/07/2017, riguardante la “Demolizione immobile ubicato in Accumoli – Frazione Grisciano”, riguardante foglio 7 mappale 413.**

**Ordinanza Sindacale n. 133 del 24/04/2018, riguardante la “Ordinanza di inagibilità, sgombero ed esecuzione provvedimenti di pronto intervento”, riguardante foglio 7 mappale 413.**

**Ordinanza Sindacale n. 125 del 12/04/2018, riguardante la “Ordinanza di inagibilità, sgombero ed esecuzione provvedimenti di pronto intervento”, riguardante foglio 7 mappale 414.**

Gli atti autorizzativi rinvenuti in archivio per la particella n. 413 sono:

- Concessione Edilizia, con Prot. N. 3046 del 17/09/1982, Pratica Edilizia n. 12, riguardante “Consolidamento e cambiamento interno dei locali di un fabbricato”;
- Condono Edilizio, Prot. N. 556 del 21/02/1986, Posizione n. 90;

Gli atti autorizzativi rinvenuti in archivio per la particella n. 414 sono:

- Licenza Edilizia, con Prot. N. 1432 del 1977, Pratica Edilizia n. 24, riguardante “Ristrutturazione di un fabbricato ad uso abitazione”;
- Concessione Edilizia, con Prot. N. 1234/84 del 19/04/1985, Pratica Edilizia n. 20, riguardante “Rifacimento Tetto”;
- Concessione Edilizia, con Prot. N. 1364/84 del 19/04/1985, Pratica Edilizia n. 18, riguardante “Costruzione di un balcone”;
- Concessione Edilizia, con Prot. N. 3033 del 10/08/1988, Pratica Edilizia n. 27, riguardante “Costruzione Balcone”;

**ESITO ISTRUTTORIA:**

Da quanto dichiarato dal tecnico nel RCR, in ordine alla proprietà censita alla part. 387 Fg. 7, si riscontra una incongruenza con quanto annunciato rispetto a quello risultante sulle visure catastali.

**CONDONO EDILIZIO**

Unitamente alla pratica di ricostruzione viene presentata una pratica definizione condono edilizio legge 47/85, presentata a nome del signor Rendina Sergio al Prot. N. 556 del 21/02/1986 relativa all’immobile censito alla particella 413. Le opere oggetto in sanatoria sono state realizzate in difformità dalla Concessione Edilizia Prot. N. 30/46 del 17/09/1982, avente ad oggetto “Consolidamento e sistemazione del fabbricato sito in Grisciano di Accumoli di proprietà del signor Rendina Sergio”.

Dalla documentazione progettuale, presentata dai richiedenti risulta che all’ampliamento della superficie abitativa ottenuto tramite l’utilizzo del sottotetto è corrisposto anche un aumento volumetrico riguardante l’intero fabbricato, corrispondente ad un aumento dell’altezza del fronte edilizio rispetto a quello autorizzato con Concessione Edilizia.

Resta invece invariata la destinazione d’uso originaria del piano terra e del piano primo, rispetto alla domanda di Concessione, seppur con altezze interne inferiori a quelle autorizzate ed inferiori alle altezze minime stabilite dal Regolamento edilizio per l’abitabilità di locali residenziali.

Trattandosi di sanatoria ai sensi della L. 47/85, questo Ente esprime il **proprio parere favorevole** alla domanda di Condono Edilizio assunta al prot. 556/1986, riguardante la trasformazione del sottotetto in locali residenziali con lieve aumento volumetrico, la realizzazione del balcone e la riduzione delle altezze di locali residenziali.

Per le suddette opere questo comune esprime il proprio **parere favorevole** in ordine alla **conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 della L.47/85**, come da parere allegato.

### **PROGETTO DI RICOSTRUZIONE**

La ricostruzione avviene mantenendo la sagoma planivolumetrica del preesistente, salvo lieve aumento dell'altezza complessiva dell'edificio, necessario per eseguire gli interventi di adeguamento strutturale e di contenimento energetico.

L'intervento di Ristrutturazione Edilizia come proposto è finalizzato alla realizzazione di edificio conforme a quello preesistente quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità.

### **CON RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA MENZIONATO**

**VISTI** gli atti autorizzativi rinvenuti nell'archivio Comunale;

**VISTO** il raffronto tra il progetto presentato per i lavori di ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza n.19 del 07/04/2017 e ss. mm. ii. e gli elaborati rinvenuti;

**CONSIDERATO** che la documentazione tecnica reperita e tutte le integrazioni esaminate, pervenute nella piattaforma Gedisi, sono sufficienti per esprimere il parere per la **pratica di Ricostruzione - Prot. n. 12-057001-0000362708-2024**.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA ALL'INTERVENTO SOPRA IN OGGETTO, CONDIZIONATO:**

- a) Definizione completa della Pratica di Condono Edilizio Prot. N. 556 del 21/02/1986, Posizione n. 90 fino al rilascio del Titolo Edilizio in Sanatoria;
- b) Al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di conformità paesaggistica allegato;
- c) **AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:**
  - i prospetti siano intonacati "a mano libera" (secondo la tradizione, cioè senza l'ausilio di sestì);
  - si utilizzino, preferibilmente, intonaci privi di frazioni cementizie, e realizzati secondo la tradizione;
  - la tinteggiatura dell'intonaco sia realizzata "in pasta" oppure mediante stesura di due mani di colore, la seconda sia diversamente diluita rispetto alla prima in modo da ottenere un effetto vibrante e non piatto;
  - i colori siano ad acqua o a calce e NON a silossani o silicati; il RAL, da definire, orientativamente, nelle cromie delle terre che saranno, di volta in volta, concordate con questa Soprintendenza;
  - siano replicate e/o realizzate ex novo le "cornici", in intonaco oppure in arenaria o altra pietra locale, lungo le aperture esterne (porte e finestre);
  - non si faccia minimante uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti materiali artificiali che simulano la pietra, né a terra, né sui muri, né sui parapetti, né altrove;

- gli infissi esterni siano in legno completi da eventuali persiane, anch'esse in legno. Il legno delle persiane sia, preferibilmente, a faccia vista; se verniciato, sia con vernici tradizionali e non "plastiche";
- siano mantenuti gli impaginati storici di finestre e porte finestre;
- la soletta dei balconi non siano realizzate con l'effetto scatolare tipo mensola in cemento armato, ma sia realizzata secondo metodi tradizionali locali: p.e., mediante voltine in cotto a vista intervallate a travetti "a doppio t", o secondo altre modalità della tradizione storica;
- i parapetti in ferro siano realizzati in ferro martellato, secondo la tradizione; non siano in alluminio;
- il portone d'ingresso sia in legno a doghe, o con eventuali specchiature, a seconda della rappresentatività dei luoghi, secondo la tradizione, oppure completato da un contro-sportello esterno a doghe verticali od orizzontali/specchiature; allo stesso modo si operi in merito sia ad eventuali altre aperture tipo saracinesca da garage;
- le pavimentazioni esterne e i percorsi carrabili siano realizzati esclusivamente con moduli in pietra naturale (no a scorza di pietra, betonelle o altri materiali artificiali) allettata a secco o con materiali tradizionali biologici (no malte cementizie o cemento industriale o simili) ai fini di una maggiore compatibilità paesaggistica ed anche per ragioni di permeabilità dei suoli;
- il tetto sia realizzato in legno e sia rivestito da coppi analoghi a quelli storici; eventuale/i futuro/i camino/i esterno/i non siano prefabbricati ma realizzati in opera secondo la tradizione;
- i moduli fotovoltaici siano integrati (non appoggiati) nelle falde in appositi alloggi; detti moduli siano dello stesso colore delle tegole e abbiano superficie scabra onde evitare riflessi incompatibili al contesto rurale;
- siano messi sottotraccia i cavi degli impianti;
- siano opportunamente occultare opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi, oppure siano realizzate all'insegna del più avanzato ed elegante design tecnologico;
- si faccia uso di pluviali in rame o alluminio color rame o elementi fittili;
- eventuali riproposizioni di passaggi archivoltati non siano mai in struttura intelaiata, ma corpo dell'arco (piedritti e conci) sia realizzato in conci di pietra locale ed innestato nella struttura;
- in caso di rinvenimenti, anche dubitativamente, di natura archeologica, si prega di avvisare con ogni sollecitudine questo Ufficio ovvero la locale stazione dei Carabinieri;
- In fase di rivestimento esterno (intonaco) predisporre nelle facciate prospettanti sulla pubblica via, in corrispondenza degli spigoli per tutta l'altezza (fino allo sporto di gronda) canaletta sottotraccia in materiale plastico autoestinguento per il passaggio della p.i.;
- Preventivamente all'avvio dei lavori, la ditta esecutrice dovrà ottenere apposito allaccio (fornitura cantiere) per l'utilizzo della risorsa idrica, unitamente se necessaria, all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico (da richiedere al Comune).
- **Si dispone altresì obbligatoriamente, essendo l'immobile di cui trattasi in zona rossa (ordinanza n. 21 del 11.06.2020) che prima dell'inizio di lavori sarà necessario ottenere la prescritta autorizzazione di accesso per tutti gli operatori (progettisti compresi) nel processo di ricostruzione.**

**SI RAPPRESENTA CHE PER LA CANTIERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SARA' OPPORTUNO CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AL FINE DI ACCERTARE :**

- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati ;
- il posizionamento degli spiccati e l'eventuale area di lavoro , corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto e l'eventuali esigenze dell'Amministrazione Pubblica;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimento: Geom. Giancarlo Guidi Tel.0746/80435,  
[giancarlo.guidi@comune.accumoli.ri.it](mailto:giancarlo.guidi@comune.accumoli.ri.it)

Cordiali saluti

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

*Geom. Giancarlo Guidi*



IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

*Arch. Dario Secondino*



ARCH. GIULIA VILLANI

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**  
 (ai sensi dell'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.)

ISTANZA MUDE con prot. n. 1313937 del 21/12/2022	
INTESTATARIO	Maria Rendina
COMUNE	Comune di Accumoli (RI) – loc. Grisciano
OGGETTO	Richiesta parere di conformità paesaggistica ai sensi dell'art.32 L.47/85 per domanda di Concessione in Sanatoria prot. n. 556 del 21/02/1986 (foglio catastale n. 7, part. n. 413), propedeutica alla ricostruzione in seguito a demolizione post sisma 2016.
RIFERIMENTO NORMATIVO	Parere di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004

**VERIFICA PRELIMINARE:**

L'intervento necessita di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 ~~OPPURE~~ art. 167 commi 4 lett. a) e comma 5 del D. Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i e dell'art. 32 della L. 47/85, presupposto per il rilascio di Concessione in Sanatoria ai sensi della L. 47/85.

Sotto il profilo procedurale si seguirà l'iter autorizzatorio regolato dall'art. 146 del D.Lgs.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i come ribadito dal Parere dell'Area Legislativo, contenzioso e conferenza dei servizi prot. n. 69273 del 29.11.2010.

L'intervento ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b), art. 142 comma 1, lett. c) - i fiumi, torrenti e corsi d'acqua e lett. f) - i parchi e le riserve - del Dlgs 42/04; è soggetto all'art. 9, 36 e 38 delle norme tecniche di attuazione del PTPR.

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Funzionario Istruttore, l'istanza risulta completa ai sensi del D.P.R. n.31/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:**

L'intervento per cui si chiede parere di compatibilità paesaggistica propedeutica al rilascio di Concessione in Sanatoria (la cui domanda è stata presentata con prot. n. 556 del 21/02/1986 ai sensi della L. 47/85 e smi) riguarda un cambio di destinazione d'uso del piano sottotetto a fini abitativi e realizzazione di un balcone in eccedenza di quanto approvato con Concessione Edilizia n.12 del 17/09/1982.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti nel 1981 come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato dal Tecnico incaricato. Si precisa che nella modulistica allegata alla richiesta di Concessione in Sanatoria (Mod. 47/85-B e relazione allegata) viene dichiarato dall'intestatario di allora, Sergio Rendina, che gli interventi risalgono al 1982 e che la superficie oggetto di sanatoria è pari a 28 mq relativamente all'ampliamento e a 2,05 mq per il balcone.

ARCH. GIULIA VILLANI

Dalla relazione integrativa presentata dai richiedenti risulta che all'ampliamento della superficie abitativa ottenuto tramite l'utilizzo del sottotetto è corrisposto anche un aumento volumetrico riguardante l'intero fabbricato, corrispondente ad un aumento dell'altezza del fronte edilizio rispetto a quello autorizzato con Concessione Edilizia.

Resta invece invariata la destinazione d'uso originaria del piano terra e del piano prima, rispetto alla domanda di Concessione in Sanatoria, la cui definizione è propedeutica alla ricostruzione fedele dello stato ante sisma 2016, con le sole modifiche dovute ai maggiori spessori strutturali e di isolamento termico. L'edificio è stato demolito in seguito ai rilevanti danni subiti per le scosse sismiche degli ultimi anni, che hanno interessato le Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24/08/2016.

**NORMATIVA URBANISTICA:**

Le norme urbanistiche, secondo quanto asseverato dal tecnico abilitato e riportato nei documenti prodotti a corredo della domanda e/o nei Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune risultano:

P.R.G. vigente (approvato con deliberazione G.R. Lazio n. 889 del 16/11/2007)			
Destinazione d'uso di PRG	Zona A/2 – Residenziale – Livello 2°	Art. delle NTA	18
P.T.P.R. Lazio - foglio 05 - tav. 337 (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2)			
Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi	Paesaggio degli Insezieramenti Urbani	Art. delle NTA	28
Tutela delle aree tutelate per legge	Art. 134, comma 1, lett. b). Art. 142 comma 1, lett. c) e f) del D.Lgs. 42/04	Art. delle NTA	36
	Protezione dei corsi delle acque pubbliche Protezione dei parchi e delle riserve naturali.		38
Tutela degli immobili e delle aree tipizzati del PTPR		Art. delle NTA	
EVENTUALI ALTRI VINCOLI			

ARCH. GIULIA VILLANI

**BREVE VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO:**

L'abuso per cui si chiede compatibilità paesaggistica al fine del rilascio della Concessione in Sanatoria prot. n. 556 del 21/02/1986 ai sensi della L. 47/85 e smi riguarda un cambio di destinazione d'uso del piano sottotetto a fini abitativi e realizzazione di un balcone in eccedenza di quanto approvato con Concessione Edilizia n.12 del 17/09/1982.

Per quanto riguarda dunque la Protezione dei corsi delle acque pubbliche del PTPR (art. 36 delle NTA), il comma 7 recita:

"Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al *paesaggio degli insediamenti urbani* e al *paesaggio delle Reti, Infrastrutture e servizi*, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.

La non applicazione del vincolo delle sponde dei corsi d'acqua in zona urbana di PRG fa sì che sia autorizzabile la variazione per cui si chiede sanatoria.

Per quanto riguarda la Protezione dei parchi e delle riserve naturali, il comma 4 dell'art. 38 delle NTA del PTPR riporta che: "Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva". Ed ancora al comma 5: "Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice, per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nei piani delle aree naturali protette".

Diviene dunque parte integrante del presente parere, il nulla osta che verrà rilasciato da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

In merito al progetto in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento ai livelli di tutela vigenti, da tenere in considerazione qualora si dovessero effettuare interventi edili sul fabbricato in oggetto, compresa la ricostruzione post sisma:

- Gli infissi siano in legno e di colore del legno stesso;
- Siano mantenuti o installati gli scuri in legno;
- Il fabbricato sia interamente intonacato e la tinteggiatura, mai di natura plastica, sia del colore delle terre, qualora non si optasse per rivestimento in pietra a faccia vista;
- Siano messi sotto traccia eventuali fili di impianti;

ARCH. GIULIA VILLANI

- La copertura a falda abbia manto di copertura con tegole di laterizio e sporto del tetto realizzato con palombelle in legno e sovrastanti pianelle in laterizio o tavolato in legno;
- Si adottino opere di lattoneria in rame;
- I movimenti del terreno non alterino l'orografia esistente che deve essere fedelmente ripristinata;
- Lo stato dei luoghi deve essere ripristinato, compresa l'eventuale vegetazione caratteristica dei luoghi anche se solo manto erboso.
- Se si dovesse rendere necessario l'abbattimento di vegetazione per i movimenti di cantiere o le aree di stoccaggio, ad oggi comunque non previsto nel progetto e che comunque deve essere limitato al minimo, si impone la piantumazione di altrettante alberature di tipologia presente nel territorio circostante;
- Anche in fase di cantiere si adottino misure di ingegneria naturalistica;
- Si riutilizzino in loco per i rinterri i materiali di risulta, da limitare alla minor quantità possibile, solo se idonei; altrimenti si proceda allo smaltimento in discarica autorizzata;
- Si limiti al massimo l'impatto anche acustico delle fasi di cantiere.

<b>ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA CONFORMITA'</b>	
(ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	
Tutto ciò premesso e considerato l'intervento proposto può ritenersi:	<b>CONFORME</b>

La presente autorizzazione è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, fatti salvi i diritti di terzi.

### LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Giulia Villani



IL RESPONSABILE AREA V

Arch. Dario Secondino





All' USR Area AAGG – Gare e Contratti  
SEDE

Al Comune di Accumoli  
Pec: [comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di  
Rieti  
Pec: [sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

**OGGETTO:** Comune di Accumoli (RI) – Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli fraz. Grisciano (ID 8987) - richiedente sig. Maria Rendina – Identificazione catastale Fog. 7 partt. 413, 414 e 387.  
**Parere paesaggistico art. 146 comma 7 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004.**

Con nota prot. n. 1036507 del 22-08-2024, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha convocato per la data del **12-09-2024** ore 11:15 la Conferenza regionale decisoria ai sensi dell'OCSR n. 16 del 03-03-2017, ha comunicato l'inserimento nel box informatico preposto degli elaborati progettuali e ha fissato al **02-09-2024** la scadenza per l'eventuale richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti;

**VISTO:**

La L.R. 06 Luglio 1998, n. 24 avente ad oggetto *“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”*;

Il Piano Territoriale Paesistico – ambito territoriale n. 5 Rieti, approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.07.98;

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 avente ad oggetto *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale redatto ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24;

La Delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 con la quale è stato approvato il PTPR e successivamente pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 suppl. 2 del 10-06-2021;

L'atto di Organizzazione n. A00401 del 28.02.2024 dello U.S.R. Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio avente ad oggetto le nuove disposizioni sul rilascio dei pareri urbanistici e paesaggistici nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati all'approvazione di interventi di ricostruzione pubblica e privata.



**INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FOTOGRAFICO**

Foto aerea

Estratto catastrale Fog. 7 partt. 413, 414 e 387




Foto ante sisma 2016

Foto post sisma 2016 ante demolizione



Foto post sisma 2016 post demolizione






### VINCOLISTICA D.LGS 42/2004

Il suddetto intervento ricade all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art.134 comma 1 lettera b) e dell'art.142 del D.Lgs 42/04 ed in particolare:

- ✓ **art. 142, comma 1 lettera c):** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- ✓ **art. 142, comma 1 lettera f):** i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

### INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO, Classificazione PTPR



#### **TAVOLA A 5 - 337: Sistemi ed ambiti di paesaggio.**

**Sistema del paesaggio insediativo:** l'immobile ricade all'interno delle aree classificate **"Paesaggio degli insediamenti urbani"**, i cui interventi sono regolati **dall'art. 28 delle Norme del PTPR** il quale alla **"Tabella B) Paesaggio degli insediamenti urbani - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela"** **punto 3 "Uso residenziale" - punto 3.1 "Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20% cita Consentito il recupero nonché ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica"** **punto 3.2 "costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001"** cita **"Consentiti. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) del DPR 380/2001 e per la nuova edificazione nei lotti interclusi la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione del nuovo inserimento nel tessuto circostante. Nei casi di nuove espansioni o di completamento i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la riqualificazione ambientale e per la vegetazione, tutti dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme"**;

#### **TAVOLA B 5 - 337: Beni paesaggistici.**

**Vincoli ricognitivi di legge:** l'intervento ricade all'interno delle aree classificate **"Protezione dei corsi delle acque pubbliche"** i cui interventi sono regolati **dall'art. 36 delle Norme del PTPR** il quale al **comma 7**



prevede “Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e al paesaggio delle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980”;

Vincoli ricognitivi di legge: l’intervento ricade all’interno delle aree classificate “**Protezione dei parchi e delle riserve naturali**” i cui interventi sono regolati dall’**art. 38 delle Norme del PTPR** e più precisamente al **comma 4**. - *Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d’uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Queste ultime si applicano fino all’approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva*

### INQUADRAMENTO URBANISTICO COMUNALE








Ai sensi del PRG vigente (adottato con DCC 22 del 18/05/2002 e approvato con DGR 889 del 22/11/2007) il fabbricato è individuato come Zone Residenziali A2 (art. 18 delle NTA);

### DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (desunto dagli elaborati progettuali presentati):

Il professionista incaricato asserisce quanto segue:

Ante operam





*L'edificio oggetto di richiesta di sanatoria, oggi demolito, nel suo stato antecedente al sisma era costituito da due moduli a schiera interconnessi componenti di fatto una casa bifamiliare. Era localizzato in zona Grisciano, la pianta dell'edificio era quadrangolare con lato lungo di circa 9ml e spessore del corpo edilizio di circa 8ml, presentava oltre al piano terra due piani in elevazione collegati da scale interne. La richiesta di Concessione in Sanatoria riguarda metà dell'edificio, in particolare il modulo a schiera identificato con la particella 413. L'edificio risultava delimitato sul lato Nord dalla via pubblica su cui si attestava l'accesso principale all'abitazione, sul lato est ed ovest da vie pubbliche e sul lato sud da muro in adiacenza con altra unità.*

*La struttura dell'abitazione era in muratura portante: di pietrame nel piano basso ed in blocchetti di calcestruzzo ai piani superiori. La finitura esterna era ad intonacato. Il solaio intermedio e di copertura erano in latero cemento. La copertura era a doppia falda.*

*Allo stato attuale l'edificio corrispondente alla particella catastale n. 413 è stato demolito per i danni riportati dall'evento sismico.*

#### **INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO**

*L'edificio è localizzato al margine sud del nucleo urbano di Grisciano, frazione del Comune di Accumoli, localizzata sul versante destro della valle del Fiume Tronto in prossimità della confluenza del Torrente Chiarino con il corso d'acqua principale. Il paese si trova all'altezza del km 144,4 della Strada Statale SS4 – Salaria. Il Nucleo urbano è caratterizzato da tessuti edilizi più compatti con origine nei primi anni del '900 e da case sparse realizzate in anni successivi. È costituito principalmente da stecche di case a schiera disposte parallelamente alle principali curve di livello, seguendo di fatto l'andamento orografico del terreno. Questo tipo di organizzazione urbano motiva la presenza di piani seminterrati in quasi tutti gli edifici del centro urbano. Molti fabbricati presentano per questo motivo un ingresso dal piano cantinato al livello più basso dell'edificio ed l'ingresso principale dal piano alto alla quota superiore.*

*La parti di edificato in cui è presente l'edificio presentava l'assetto attuale già dall'inizio del secolo scorso, come testimoniato dalla mappa catastale d'impianto antecedente al 1939. Gran parte degli edifici presenti in questo areale del paese hanno un'origine coeva: sono state di fatto costruite dal 1908 al 1939 con le medesime tecniche costruttive. Le murature portanti sono state realizzate con pietra arenaria raccolta dal vicino torrente*




con rari inserti in pietra squadrata, murate con malta di calce e sabbia di fiume. Gli orizzontamenti erano realizzati per la maggior parte in legno. Le coperture erano a coppi.

L'edificio è censito al N.C.E.U. del Comune di Accumoli al foglio 7 particelle 413 e precisamente localizzato in località Frazione Grisciano snc. Ai sensi del PRG vigente (adottato con DCC 22 del 18/05/2002 e approvato con DGR 889 del 22/11/2007) il fabbricato è individuato come Zone Residenziali A2 (art. 18 delle NTA).

#### LEGGITIMITA' DELLE PREESISTENZE – TITOLI EDILIZI/URBANISTICI

L'immobile in questione risulta legittimato dai seguenti titoli:

- Concessione edilizia n.12 del 17/09/1982;
- Richiesta Concessione in sanatoria prot. 556 del 21/02/1986 in corso di definizione;



La destinazione d'uso dell'immobile in oggetto è Abitativa. L'edificio deriva dalla trasformazione di un edificio rurale preesistente con stalla al piano terra e fienile al piano primo. Tale fabbricato risulta presente già dalla planimetria catastale d'impianto del 1939. Il fabbricato è stato quindi trasformato con regolare concessione edilizia. I lavori prevedevano la realizzazione di due nuovi solai intermedi e la realizzazione di un muro portante di sostegno ad una nuova scala. Durante l'esecuzione dei lavori sono state apportate modifiche al progetto autorizzato ai fini della trasformazione del piano sottotetto in abitazione. Per tali modifiche, terminate nel 1982, è stata presentata Richiesta di Concessione in sanatoria ai sensi

della L.47/1985 con protocollo n. 556 del 21/02/1986. Le opere eseguite in difformità comprendevano la realizzazione di un balcone sul fronte ovest. La planimetria catastale allegata alla citata richiesta di concessione risulta conforme allo stato ante sisma 2016.

Nell'elaborato grafico allegato lo stato rappresentato riporta quanto realizzato tra gli anni 1982 con evidenziate in rosso le modifiche rispetto al titolo edilizio. Il post opera è conforme a quanto riportato nelle planimetrie catastali depositate e alla richiesta di concessione in sanatoria.

Nel medesimo Elaborato grafico viene evidenziata la consistenza del piano sottotetto oggetto di cambio d'uso che risulta pari a: Superficie Utile come da Richiesta di Concessione in Sanatoria: S.L. = 28 mq abitativo con 3.42mq di nuovo balcone.

*Post operam*

*Il progetto prevede a seguito della demolizione-crollo dei fabbricati a causa dei gravissimi danni riportati in seguito agli eventi sismici, la ricostruzione sul medesimo sedime dei fabbricati preesistenti. Vengono rispettati sia le dimensioni che l'orientamento dell'edificio crollato.*

*La superficie totale del nuovo fabbricato ( Sup. lorda + Sup. accessoria ) sarà conforme, comunque minore, a meno di piccole variazioni dovute al nuovo assetto strutturale, a quella preesistente. L'edificio principale sarà organizzato su tre livelli di cui il primo seminterrato. Una porzione avrà tre livelli adibiti ad abitazione mentre la seconda porzione avrà due livelli abitativi più il piano terra destinato a cantine e locali tecnici. Il fabbricato manterrà comunque lo stesso schema distributivo dell'edificio demolito. Anche il fabbricato della pertinenza esterna manterrà la stessa sagoma del preesistente.*

*Il nuovo edificio sarà realizzato con una struttura in Calcestruzzo Armato a setti e pilastri con tamponature in muratura. Il manto di copertura sarà in coppi, sono previsti pannelli fotovoltaici sulle coperture.*

*Hai fini del bilancio energetico del fabbricato ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, in particolare delle "nuove costruzioni, edifici ad energia quasi zero", l'edificio sarà tamponato con blocchi termici in laterizi alveolari e sarà, inoltre provvisto di cappotto termico. Lo strato di*



*finitura sarà ad intonaco nei colori della tradizione costruttiva locale. Gli infissi dei principali serramenti saranno “finitura color Castagno”.*

*Sovrapposizioni e calcolo superfici/volume*



VERIFICA SUPERFICIE LORDA
S.L. Ante Operam Mq 232,33
S.L. Post Operam Mq 230,79
DIFFERENZA S.U.L. Mq 1,54
SL post operam < SL ante operam
VERIFICA VOLUME COSTRUITO DI PROGETTO
V.tot. Ante Operam Mc 608,15
V.tot. Post Operam Mc 649,67
DIFFERENZA S.U.L. Mc -41,52
Volumetria post operam maggiore dell'ante operam.
Incremento di volumetria dovuto all'adeguamento igienico sanitario e a nuovi spessori strutturali
Incremento volume << 10% V. ante operam

*La superficie lorda post operam risulta minore di quella preesistente mentre dall'adeguamento strutturale ed igienico sanitario si deve un modesto incremento volumetrico.*



Visto l'**art. 28 delle Norme del PTPR** il quale alla "*Tabella B) Paesaggio degli insediamenti urbani - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela*" **punto 3** "*Usa residenziale*" - **punto 3.1** "*Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20% cita Consentito il recupero nonché ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica*" **punto 3.2** "*costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001*" cita "*Consentiti. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) del DPR 380/2001 e per la nuova edificazione nei lotti interclusi la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione del nuovo inserimento nel tessuto circostante. Nei casi di nuove espansioni o di completamento i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la riqualificazione ambientale e per la vegetazione, tutti dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme*";

Visto l'**art. 36 delle Norme del PTPR** il quale al **comma 7** prevede "*Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al paesaggio delle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980*";

Visto l'**art. 38 delle Norme del PTPR** e più precisamente al **comma 4**. - *Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva;*

Vista la nota prot. n. 8428 del 11-09-2024 acquisita in pari data prot. n. 1107778 con la quale il comune di Accumoli (RI), in merito all'istanza di condono edilizio L. 47-85 prot. 556 del 21/02/1986, ha espresso parere favorevole in ordine alla conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85;

Vista la **L.R. 7-2017** che all'**art. 1 comma 2** cita "*Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:*

- a) *nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;*
- b) *nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e dalla **legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29** (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni;*
- c) *nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR e fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22** (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche. Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all'articolo 6";*



Vista la **L.R. 7-2017** che all'**art. 6 comma 1** cita "Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l'incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta" e al **comma 2** cita "Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche".

### PARERI E/O AUTORIZZAZIONI ACQUISITI

- Comune di Accumoli – prot. n. 8428 del 11-09-2024 acquisita in pari data prot. n. 1107778 – Parere Favorevole in ordine alla conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 (istanza condono edilizio prot. 556 del 21/02/1986) – Parere Favorevole in ordine all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli fraz. Grisciano (ID 8987) - richiedente sig. Maria Rendina – Identificazione catastale Fog. 7 partt. 413, 414 e 387.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Direzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004, ritiene di poter esprimere, ai soli fini paesaggistici,

### PARERE FAVOREVOLE

all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli fraz. Grisciano (ID 8987) - richiedente sig. Maria Rendina – Identificazione catastale Fog. 7 partt. 413, 414 e 387, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ Per quanto riguarda il fabbricato identificato alla part. 387 sia riproposta la tamponatura esterna "a vista" similmente a quella rilevabile nelle fotografie, e realizzata in modo da evitare l'effetto dell'incongruo rivestimento. Qualora le cave storiche non siano più attive, si individuino una pietra che possa sostituire quella tradizionale;
- ✓ Per quanto riguarda il fabbricato identificato alle partt. 413 e 414 gli intonaci esterni dovranno essere di tipo tradizionale o a raso e tinteggiati a calce non al quarzo e nella gamma delle terre con divieto di utilizzo di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne e il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni; sulle bucatore (finestre e/o portali) dovranno essere previsti gli imbotti in pietra locale o in muratura con esclusione di materiali ricostruiti artificiali; qualora si individuino la pietra, la stessa dovrà essere costituita da elementi lapidei tipici della zona. Detti elementi dovranno essere utilizzati nella loro interezza e non lavorati e tagliati per essere applicati come mero rivestimento – si auspica il riutilizzo del materiale idoneo proveniente dalle demolizioni. Si rammenta inoltre che anche le zoccolature, qualora previste, dovranno essere realizzate in pietra locale con la tipologia di posa in opera sopra descritta;
- ✓ Il sistema di oscuramento delle finestre dovrà essere costituito da sportelloni/pannelli in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione di alluminio anodizzato;
- ✓ Il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi e controcoppi con canali e discendenti in rame o materiale similare;
- ✓ I pannelli fotovoltaici dovranno essere posizionati in copertura e dovranno avere la stessa inclinazione della falda e non emergere dal profilo della stessa; dovranno essere privi di effetti specchianti e scelti della colorazione simile a quella del laterizio o dovranno essere impiegati elementi di nuova tecnologia



con risultati maggiormente mimetici. I pannelli solari termici dovranno avere il serbatoio di accumulo al di sotto delle falde;

- ✓ Per quanto riguarda gli aggetti strutturali (balconi, gronde ecc.) occorre adottare tipologie e materiali più rappresentativi e riconoscibili come tradizionali; comunque si raccomanda il rispetto di tutte le "Disposizioni regolamentari per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica" contenuto nel PSR del Comune di Accumoli così come integrato a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza ed approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 399 del 30.08.2022;
- ✓ Al fine di mantenere l'integrità paesaggistica/architettonica e percettiva dei luoghi, nei limiti delle esigenze aero-illuminanti e della normativa antisismica, valutare la possibilità di mantenere le dimensioni e le posizioni originarie delle aperture; con la stessa ottica occorre valutare la possibilità di mantenere quanto più possibile le altezze storiche degli "interpiani" così da non alterare i rapporti proporzionali dei singoli fabbricati;
- ✓ Per quanto riguarda le opere provvisoriale necessarie alla cantierizzazione dell'intervento, a lavori conclusi dovranno essere eseguiti i relativi ripristini anche con la riprofilatura delle superfici; i ripristini degli scavi effettuati su zone a verde, dovranno essere opportunamente inerbiti anche con l'utilizzo di tecniche di idrosemina e le eventuali vie di accesso di cantiere dovranno essere prontamente rimosse alla fine dei lavori e ripristinate anch'esse con inerbimento;
- ✓ Per la sistemazione dell'area perimetrale dovrà essere mantenuta la permeabilità delle superfici;

Si precisa che il presente parere rimane subordinato alla definizione e all'emissione del Permesso a Costruire in Sanatoria relativo all'istanza di condono edilizio prot. 556 del 21/02/1986 per il quale il Comune di Accumoli ha già messo parere favorevole in ordine alla conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85, prot. n. 8428 del 11-09-2024 acquisito in pari data prot. n. 1107778.

Si precisa che, qualora gli Enti competenti dovessero richiedere supplementi progettuali/istruttori che prevedano modifiche all'assetto paesaggistico descritto nella progettazione attualmente agli atti, dovrà essere sottoposta alla presente Direzione la necessità di confermare e/o aggiornare il presente parere redatto ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004.

Il presente parere concorre alla formazione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 unitamente al parere della competente Soprintendenza statale.

Sono fatte salve le ulteriori valutazioni edilizie ed urbanistiche di competenza comunale in relazione alla tipologia e categoria dell'intervento proposto. Il Comune dovrà inoltre verificare lo stato di legittimità dei luoghi e dei manufatti oggetto dell'intervento e la regolarità edilizia dell'intervento.

Il presente provvedimento non costituisce "sanatoria" per le eventuali opere e/o costruzioni carenti dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia.

Devono in ogni caso ritenersi fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Ai competenti Uffici Comunali è demandato il controllo e la vigilanza sul rispetto delle sopracitate condizioni, con obbligo di adottare, in caso di accertate inadempienze, le sanzioni previste dal Titolo IV capo II del DPR 380/2001 e legge regionale 11 agosto 2008 n. 15.

Il Funzionario

MANCINI SEBASTIANO  
C.C. 2024.09.13.131351  
Sebastiano Mancini

CN=MANCINI SEBASTIANO  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

La Dirigente

GAZZANI MARIAGRAZIA  
2024.09.13.14.58.29  
Mariagrazia Gazzani

CN=GAZZANI MARIAGRAZIA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits



## AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

### Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2024/0008718

Pos. UT-RAU- EDLZ 2668

(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, lì 20-09-2024

Spett.le U.S.R. Lazio  
PEC: [pec.ricostruzionelazio@legalmail.it](mailto:pec.ricostruzionelazio@legalmail.it)

Alla Regione Lazio  
ca. Dott. Luca Ferrara  
Dirigente Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti  
PEC: [conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it](mailto:conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it)

Alla Regione Lazio  
Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali  
PEC: [vinca@pec.regione.lazio.it](mailto:vinca@pec.regione.lazio.it)

Al Comune di Accumoli  
PEC: [comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

Sig.ra Maria Rendina  
c/o Arch. Francesco D'Ambrosio  
PEC: [fr.dambrosio@pec.archrm.it](mailto:fr.dambrosio@pec.archrm.it)

**p.c.:**

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi  
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  
e-mail: [042613.001@carabinieri.it](mailto:042613.001@carabinieri.it)

Trasmessa via e-mail al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice  
e-mail: [042614.001@carabinieri.it](mailto:042614.001@carabinieri.it)

per Albo Pretorio - SEDE  
email: [urp@gransassolagapark.it](mailto:urp@gransassolagapark.it)

OGGETTO: convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 8987, richiedente Maria Rendina. Loc. Grisciano – **Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991**

Rif. Prot. n. U.1036507 del 22-08-2024 di convocazione della Conferenza di Servizi

IL DIRETTORE F.F.

- **VISTA** la convocazione della Conferenza di Servizi Regionale pervenuta con la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente in data 22-08-2024 con prot. n. 7818;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la Zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;
- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **VISTO** il D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.,
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- **VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019)
- **VISTA** •D.G.R. Lazio n. 64 del 29/01/2010 e la D.G.R. Lazio n. 612 del 16/12/2011
- **VISTA** la Legge n. 157/1992
- **VISTO** il Testo Unico della Ricostruzione Privata del Commissario Straordinario della Ricostruzione;
- **RITENUTO** che, data l'ubicazione degli interventi in area urbana, si possono escludere incidenze significative su habitat e specie floristiche di interesse comunitario;
- **RITENUTO** che, nell'area di riferimento, gli interventi edilizi su edifici eseguiti nei centri urbani o in aree agricole antropizzate, sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie faunistiche e/o habitat di specie faunistiche di interesse comunitario, solo ed esclusivamente per quanto riguarda la



Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo  
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • [www.gransassolagapark.it](http://www.gransassolagapark.it)  
[gransassolagapark@pec.it](mailto:gransassolagapark@pec.it) • [ente@gransassolagapark.it](mailto:ente@gransassolagapark.it)

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230





- chiroterofauna, le cui specie presenti in Italia sono tutte di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CE "Habitat";
- **CONSIDERATO** che si possono escludere eventuali incidenze negative sulla chiroterofauna, poiché l'intervento riguarda la ricostruzione di un edificio già interamente demolito, escludendo quindi a priori la possibilità che vi possano essere ambienti interni o esterni idonei a ospitare colonie di svernamento o riproduzione;
  - **CONSIDERATO** che:
    - ai sensi dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat,
    - ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
  - **CONSIDERATO** che ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
  - **FATTI SALVI** tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992;
  - **FATTE SALVE** tutte le normative urbanistiche e ambientali vigenti e tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti in materia urbanistica e ambientale, ivi incluso il nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991, che sono da considerare ulteriori «opportune misure regolamentari e amministrative» previste dall'art. 6, co. 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" comunque vigenti e che risultano «conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti» Natura 2000;
  - **RILEVATO** che l'intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", in quanto riguarda la ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma, già interamente demoliti, purché vengano rispettate opportune indicazioni di carattere generale;
  - **CONSIDERATO** che l'intervento ricade in zona d2" - Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare (artt. 10 e 12 NdA), in cui «sono ammessi gli interventi, le opere e i manufatti consentiti dalle disposizioni legislative e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti», ai sensi dell'art. 10, co.6 delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco;
  - **VERIFICATA** la conformità dell'intervento di ricostruzione e della domanda di condono edilizio con le previsioni del Piano per il Parco, relativamente alle zone "d2" - Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare, purché «previsti dai piani generali comunali o dai piani di recupero vigenti» ai sensi dell'art. 12, co. 2 delle N. d. A. del Piano per il Parco;
  - **VISTA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
- per quanto di competenza,

#### ESPRIME FAVOREVOLE

in merito alla **Valutazione di Incidenza Ambientale** di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, della D.G.R. n. 938 del 27/10/2022 e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019), poiché l'intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

e

#### RILASCIA il Nulla Osta,

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991, per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione in oggetto

in quanto l'intervento riguarda la ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma, già interamente demolito, da realizzarsi in un'area urbana, purché vengano rispettate le seguenti indicazioni di carattere generale:

- a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;
- b) al fine di diminuire l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l'uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete.
- c) nel caso si verificano sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;
- d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
- e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitarne la dispersione a causa del vento;
- f) è fatto obbligo di ispezionare a vista prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche, bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di



Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo  
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it  
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230





- rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente al Nucleo Carabinieri "Parco" competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
- g) l'eventuale illuminazione esterna da realizzare dovrà essere orientata verso il basso e si dovranno utilizzare luci a LED, evitando luci bianche e multispettro;
- h) gli interventi nelle parti esterne e nelle coperture degli edifici dovranno salvaguardare potenziali o accertati siti di nidificazione di avifauna di interesse comunitario e conservazionistico e siti rifugio di chiroteri, la cui presenza dovrà essere tempestivamente segnalata al Nucleo Carabinieri "Parco" competente per territorio e all'Ente Parco;
- i) vengano comunicati al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI), tramite e-mail in indirizzo, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza e controllo.

e

**RILASCIA il Nulla Osta,**

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,

per l'istanza di condono edilizio prot.n. 556 del 21/02/1986 – pos.90- L.28/02/1985 n. 47, relativa all'edificio identificato al catasto al foglio 7 part. 413, inerente all'ampliamento dell'immobile effettuato attraverso l'utilizzo del sottotetto a fini abitativi e la regolarizzazione di un balcone, in eccedenza a quanto realizzato con la Concessione Edilizia n. 12 prot. 3046 del 17/09/1982

**I PRESENTI NULLA OSTA SONO DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.**

Il Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI) è incaricato di vigilare sulla osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 – c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune di Amatrice (RI), è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore F.F.  
Avv. Elsa Olivieri

CCR/ccr

Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.T.S.



Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it  
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo  
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230





DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI,  
TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITÀ

**REGIONE LAZIO**

**Direzione generale**

- Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR  
e Supporto investimenti

Ufficio Rappresentante Unico Regionale  
Conferenze di servizi

**GR/DG/UI**

- Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio  
**DU/01/00**

p.c.

**ENTE PARCO NAZIONALE  
GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA**

PEC: [gransassolagapark@pec.it](mailto:gransassolagapark@pec.it)

**Oggetto: Comune di Accumoli (RI).**

Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativa all'intervento di ricostruzione di edifici già completamente demoliti, siti nel Comune di Accumoli (RI), Località 'Frazione Grisciano', s.n.c., distinti in catasto al foglio 7, con particelle 413, 414, 387. ID 8987: richiedente *Maria RENDINA*. Riferimento CdS interna CSR 082/2024.

Rif. Ns Elenco Progetti n. **949/2024**

**Pronunciamento in merito alla procedura di Screening di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii.**

Si fa riferimento all'intervento citato in oggetto, situato nell'ambito di un terreno incluso nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga" e nel territorio del Parco Nazionale, relativamente al quale, l'Area "Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti", con nota n. 1038663 del 22/08/2024, ha comunicato i termini per le richieste di integrazioni documentali e la restituzione dei pareri, necessari per la Conferenza Regionale, indetta in modalità videoconferenza per il giorno 12 settembre 2024 dal Direttore "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio", ai sensi degli artt. 68 e 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR).

La presente è relativa alla competenza di questa Area in materia di procedura di valutazione di incidenza di cui alla Direttiva *Dir. 92/43/CEE "Habitat"* e alla Direttiva *Dir. 2009/147/CE "Uccelli"*, nonché al DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii.

Atteso che l'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, così come previsto dall'art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997, con nota prot. n. 8718 del 20/09/2024, acquisita in pari data al protocollo regionale con prot. n. 1151333, ha espresso parere favorevole relativamente alla procedura di Screening di Valutazione di



Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997, e ha contestualmente rilasciato Nulla Osta, ai sensi della L. 394/1991, propedeuticamente all'emanazione del parere di competenza della scrivente Area.

Come desunto dalla verifica della documentazione tecnica, resa disponibile online su *Box Internet regionale*, il progetto in analisi risulta prevedere un intervento di ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma del 2016, già interamente demoliti con ordinanze nn. 275 del 03/07/2017 e 162/s del 13/02/2017, mantenendo pressoché inalterati il sedime e la configurazione planivolumetrica dei fabbricati originari, distinti al Catasto urbano al Foglio 7, con particelle 413-414 (uso abitativo) e particella 387 (pertinenza).

Considerato che il fabbricato, distinto con particella 387, è crollato in seguito agli eventi sismici del 2016.

Preso atto che le macerie degli immobili sono state totalmente rimosse in seguito all'avviso del Comune di Accumoli del 19/02/2028 (Pubbl. n. 322 del 20/03/2018).

Preso altresì atto che, in riferimento al complesso residenziale attualmente demolito, originariamente costituito da due moduli a schiera, mezza porzione dell'unità immobiliare corrispondente alla particella 413 è interessata da istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 (rif. prot. 556 del 21/02/1986), per cui è stato già espresso parere favorevole da parte del Comune di Accumoli relativamente alla conformità paesaggistica con prot. 8428 del 11/09/2025.

In considerazione delle caratteristiche e dell'entità dell'intervento, nonché della localizzazione urbana, e degli obiettivi di conservazione della ZPS, elencati nel relativo Formulario standard, e considerato inoltre il pronunciamento favorevole con misure di mitigazione a carattere generale da parte dell'Ente di Gestione del *Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga*, di cui al citato Nulla Osta acquisito con prot. n. 1151333 del 20/09/2024, si ritiene che l'intervento previsto possa non comportare incidenze negative significative, dirette o indirette, su *habitat* di specie e specie tutelati dalla ZPS e dalla Rete Natura 2000.

Tutto ciò premesso, si esprime quindi **parere favorevole** relativamente all'intervento in argomento senza rilevare la necessità di fasi ulteriori nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza, ribadendo infine il rispetto delle condizioni indicate dall'Ente Parco nella citata nota di cui al prot. n. 1151333 del 20/09/2024.

**Il funzionario**

*Arch. Rossella ONGARETTO*

ONGARETTO ROSSELLA  
2024.09.24 16:20:44  
Arch. Rossella Ongaretto  
CN=ONGARETTO ROSSELLA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-80143490581  
RSA/2048 bits

**il Dirigente**

*Arch. Fabio BISOGNI*

BISOGNI FABIO  
2024.09.24 16:12:07  
Signer:  
CN=BISOGNI FABIO  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-801434905  
Public key:  
RSA/2048 bits

**Il Direttore regionale**

*Dott. Vito CONSOLI*

CONSOLI VITO  
2024.09.25 14:59:38  
CN=CONSOLI VITO  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-80143490581

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,  
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

Protocollo n° 2024-0000220107  
Posizione n° 155294

li 19/02/2024

Allo Sportello Unico per l'edilizia del  
Comune di **Accumoli** p.e.c. **sara.bonamici@archiworldpec.it**

Al Committente MARIA RENDINA  
p.e.c. -

Al Delegato FRANCESCO D'ANGELO  
p.e.c. **francesco.dangelo2@ingpec.eu**

**OGGETTO:** ATTESTATO DI DEPOSITO PER AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI.

Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020

**Comune di Accumoli ( RI ) Zona Sismica 1**

**Committente RENDINA MARIA**

**Lavori di RICOSTRUZIONE EDIFICIO BIFAMILIARE E RELATIVA PERTINENZA IN GRISICANO  
DI ACCUMOLI - RIF.CAT FOGLIO 7 PART. 413-414-387**

Distinto in catasto al foglio n° 7 Particella n° **413-414-387** Località **Accumoli**

Via **Frazione Grisciano SNC** Edificio - Scala -

## IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2024-0000220107** del **16/02/2024** ;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
- Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;
- Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 dal committente e dal progettista inerente la completezza e la veridicità dei dati immessi nel sistema informatico;
- Considerato che il progetto presentato, ai sensi del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, è soggetto alla verifica a campione mediante sorteggio nella misura del 15% dei progetti presentati mensilmente;
- Visto l'esito del Sorteggio prevista dall'art.12, del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 dal quale risulta che il progetto presentato non è rientrato tra quelli estratti per essere sottoposti al controllo della Commissione Sismica di cui all'art.6, art.7, art.13, del predetto Regolamento Regionale;



che il **PROGETTO** di che trattasi è stato **DEPOSITATO** agli atti della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture e che lo stesso non è tra quelli sottoposti a controllo a campione da parte della Commissione Sismica, pertanto, la Ditta in indirizzo può iniziare i lavori di **RICOSTRUZIONE EDIFICIO BIFAMILIARE E RELATIVA PERTINENZA IN GRISICANO DI ACCUMOLI - RIF.CAT FOGLIO 7 PART. 413-414-387**, in zona sismica nel Comune di Accumoli Foglio n.ro 7 Particella n.ro 413-414-387, in conformità al progetto esecutivo redatto da **FRANCESCO D'ANGELO**.

Il responsabile del procedimento

Il dirigente

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020.

La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopraccitato.

Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.

La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione strutturale, della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali ed esecutive nonché della qualità dei materiali.



F.to

Il Dirigente dell'Area

Copia



PUBB. n. 971 del 30-10-24



# COMUNE DI ACCUMOLI

Provincia di Rieti

AREA IV- EDILIZIA, RICOSTRUZIONE E URBANISTICA



SCADENZA IPUBB.

14-11-2024

**PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10/2024**  
**Pratica Edilizia Prot. n. 556/1986**  
**Legge N. 47 del 28/02/1985**

## PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

### IL RESPONSABILE

VISTA

la domanda assunta al protocollo n. 556 del 21.02.1986, avanzata dal Sig. RENDINA Sergio, nato ad Accumoli (RI) il 21.06.1942, C.F. RND SRG 42H21 A019J, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Accumoli, Frazione Grisciano, censito al Catasto Fabbricati al Fg. 7 particella 413 con la quale si richiede il rilascio del **Permesso di Costruire in SANATORIA AI SENSI DELLA L. N. 47 del 28/02/1985** per **"IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DEL SOTTOTETTO IN ABITAZIONE"**;

VISTA

La Denuncia di Successione del 25/10/2007 prot. RI0139989 in atti dal 09/10/2008 Registrazione UU sede Rieti, Volume 1602 n. 9 registrato in data 10/09/2008 - Succ. di Rendina Sergio, Voltura n. 9272.1/2008, con il quale il fabbricato in oggetto, viene trasferito ai Sig. :

- RENDINA Maria, nata a Ascoli Piceno (AP) il 02/01/1975, c.f. RND MRA 75A42 A462W; (Proprietà 1/6);
- CAMACCI Bruna, nata a Arquata del Tronto (AP) il 17/12/1950, c.f. CMC BRN 50T57 A437S; (Proprietà 4/6);
- RENDINA Carlo, nato a ROMA (RM) il 13/02/1972, c.f. RND CRL 72B13 H501S; (Proprietà 1/6);

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha titolo, ai sensi di legge, ad ottenere il Permesso di Costruire;

VISTA

la richiesta di definizione del Condono Edilizio intesa ad ottenere il titolo abilitativo, assunta al prot. 1205700100000289092022, inoltrata dai proprietari attuali, completa della documentazione progettuale redatta dal Arch. D'Ambrosio Francesco, iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma con il n. 16755, con Studio Professionale in Roma, Via Biella n. 12, C.F.: DMB FNC 76C20 A462T;

VISTI

gli atti istruttori;

VISTA

la vigente legislazione in materia edilizia ed in particolare il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

VISTI

gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

- VISTO Il parere dell'istruttore della pratica e contestuale richiesta integrazione del prot. 8640 del 17/09/2024;
- VISTA La Documentazione Integrativa trasmessa dal tecnico in Comune in data 25/09/2024 Prot. n. 8966;
- VISTI gli elaborati allegati al presente Permesso di Costruire ;
- DATO ATTO che, ai fini del rilascio del presente Permesso di Costruire, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui agli artt. 3, 5, 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10:

1) OBLAZIONE	pari ad €	1110,58
2) ONERI CONCESSORI	pari ad €	672,58
3) DANNO AMBIENTALE	pari ad €	75,15

mediante versamento:

- €. 1110,58 sul CCP n° 255000 , intestato a Amministrazione P.T. Oblazione Abusivismo Edilizio (Oblazione Condono Edilizio Prot. 556/1986).
- €. 672,58 sul CCP n° 14979025 , intestato al Comune di Accumoli – Servizio Tesoreria (Oneri Concessori).
- €. 75,15 sul CCP n° 14979025 , intestato al Comune di Accumoli – Servizio Tesoreria (Danno Ambientale).

## RILASCIA

Ai signori :  
Per la particella 413:

- **RENDINA Maria, nata a Ascoli Piceno (AP) il 02/01/1975, c.f. RND MRA 75A42 A462W; (Proprietà 1/6);**
- **CAMACCI Bruna, nata a Arquata del Tronto (AP) il 17/12/1950, c.f. CMC BRN 50T57 A437S; (Proprietà 4/6);**
- **RENDINA Carlo, nato a ROMA (RM) il 13/02/1972, c.f. RND CRL 72B13 H501S; (Proprietà 1/6);**

il Permesso di costruire per le seguenti opere edilizie:

**PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA AI SENSI DELLA L. 47/1985 PER "IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DEL SOTTOTETTO IN ABITAZIONE"**  
censito al Catasto Fabbricati. al Fg. 7 part.IIa 413

Per quanto non richiamato dal presente atto si rimanda alla vigente legislazione in materia di urbanistico - edilizia.

Accumoli, li - 29 OTT 2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Dario SECONDINO

Il Sig. MANCINI ALESSANDRO dichiara di accettare e ritirare oggi il presente Permesso di Costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni riportate cui esso è subordinato.

x *Alessandro Mancini*

Publicato all'Albo comunale il 30-10-2024 N. 971 per quindici giorni consecutivi.

Addi 30-10-2024

  
**Il Messo Comunale**  
*[Signature]*

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 0010516 DEL 05-11-2024

